



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06.961581

www.comune.velletri.rm.it

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COMUNE DI VELLETRI- COMUNE DI LARIANO – VELLETRI SERVIZI S.P.A.

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE
INDIFFERENZIATA DEL RIFIUTO URBANO, IDENTIFICATA CON
CODICE CER 20.03.01, RESIDUO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
COL METODO DEL “PORTA A PORTA” EFFETTUATA NELLA CITTÀ DI
VELLETRI**

PERIODO GENNAIO 2019 – DICEMBRE 2020

DISCIPLINARE

CIG 7749801A17

PREMESSA

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 37 e dell'art. 38 del D. Lgs. n. 50/2016 (d'ora in avanti anche indicato, più semplicemente, "Codice") il presente affidamento viene indetto dalla Centrale Unica di Committenza (d'ora in avanti C.U.C.) intestata per conto del Comune di Velletri il quale, con Determina a contrarre n. 1411 del 21/12/2018 ha deliberato di affidare il "*Servizio di recupero e smaltimento della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani, contraddistinta dal codice CER 20.03.01 per il periodo compreso tra il 01/01/2019 e il 31/12/2020*".

L'affidamento avverrà attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art 63 del D. Lgs 50/2016. Il criterio di aggiudicazione dell'affidamento è quello del minor prezzo.

Il servizio oggetto di affidamento dovrà essere svolto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 13 febbraio 2014.

Il Codice Identificativo Gara (**CIG**) **7749801A17**

Il Responsabile Unico del Procedimento, RUP, è l'arch. Damiano Maurizio Sollami.

Il Direttore Esecutivo del Contratto, DEC, è l'ing. Maria Maietta.

1 – DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'affidamento comprende:

1. Progetto ai sensi dell'art. 23 - commi 14 e 15 - del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
 - a) Relazione di progetto;
 - b) Schema di contratto;
 - c) Capitolato Speciale d'Appalto;
2. Disciplinare di gara;
3. Schema di offerta economica;
4. Lettera di invito alla procedura negoziata.

2 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L'affidamento è costituito da un unico lotto poiché, in considerazione delle caratteristiche del servizio da affidare (*trattamento della frazione indifferenziata del rifiuto urbano, identificata con codice CER 20.03.01*), non risulterebbe economicamente conveniente né tecnicamente possibile la suddivisione in lotti laddove l'unicità della prestazione consente di ottenere economie di scala ed una potenziale intrinseca ed estrinseca efficienza delle prestazioni affidate.

Tabella n. 1 – Importo dell'affidamento

<i>n.</i>	<i>Descrizione servizi</i>	<i>CPV</i>	<i>P (principale) S (secondaria)</i>	<i>Importo</i>
1	Trattamento della frazione indifferenziata del rifiuto urbano codice CER 20.03.01	90510000-5	P	1.670.000,00

L'importo indicato è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

A tal proposito si evidenzia che, non essendo a priori note le tariffe di accesso agli impianti né il quantitativo di rifiuto che sarà effettivamente necessario portare a trattamento/smaltimento, può esclusivamente stimarsi l'importo di affidamento del servizio, in via presuntiva, sulla scorta dei costi sostenuti negli ultimi due anni. Per maggiori dettagli in proposito si faccia riferimento a quanto specificato al **Par. 4 - IMPORTO DEL SERVIZIO – QUADRO ECONOMICO DI SPESA** della Relazione di Progetto, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

3 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **ventiquattro mesi**, decorrenti dalla data del 01 gennaio 2019 e, comunque, dalla data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 19 del D.M. n. 49/2018.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 - comma 1, lett. a) - del Codice, nei seguenti casi: qualora, in forza di sopravvenuti provvedimenti legislativi e/o amministrativi sovraordinati, vengano ad essere modificate le tariffe e/o le modalità di smaltimento del rifiuto e si renda necessario apportare modifiche al contratto per garantire la continuità del servizio. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto.

Il contratto, inoltre, potrà essere modificato nei limiti ed alle condizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, che qui si intende integralmente richiamato.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice (**proroga tecnica**). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per una **durata massima di sei mesi**.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo presunto dell'appalto, è pari ad € 2.087.500,00.

(eurodue milioni ottantasettemilacinquecento/00) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

4 - REQUISITI GENERALI

Non saranno considerate valide le offerte presentate da operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dall'offerta**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

5 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I soggetti invitati alla procedura, a **pena di inammissibilità dell'offerta**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'elenco seguente. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4 - lett. b), del Codice **sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.**

Di seguito i requisiti richiesti:

1. **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura (attività di trattamento rifiuti);
2. **Assenza** di cause di incompatibilità che comportano l'esclusione alla partecipazione alla procedura e/o impossibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;
3. **Possesso**, in qualità di titolari e/o concessionari, di autorizzazione rilasciata - nel rispetto del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - da organismo competente, per il trattamento/riciclo/recupero (R3) della frazione secca dei rifiuti urbani (CER 20.03.01); Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore

economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

4. **Disponibilità** per tutta la durata dell'affidamento di almeno un impianto principale e di un eventuale impianto alternativo regolarmente autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 alla gestione dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 20.03.01 per quantitativi annui non inferiori alle 10.000 tonnellate. Non sarà ammissibile l'offerta presentata da operatori economici che dichiarano la disponibilità di impianto in possesso di autorizzazione diversa da quella regionale. La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

6 - SUBAPPALTO

Non ammesso

7 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € 33.400,00 (euro trentemilaquattrocento/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice qualora il concorrente risulti affidatario.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro:

- la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali;
- la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla procedura prima dell'aggiudicazione non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia provvisoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

L'importo della garanzia è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

8 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I soggetti che presentano offerta effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 (euro centoquaranta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20.12.2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta potrà essere trasmessa esclusivamente mediante la piattaforma telematica attiva presso la C.U.C. **entro e non oltre il giorno 28/12/2018 alle ore 12.00.**

La documentazione amministrativa da allegare all'offerta dovrà contenere:

1. copia della relazione di progetto, siglata in ogni pagina e firmata digitalmente per accettazione dal Legale rappresentante dell'operatore economico che presenta offerta;
2. copia del disciplinare, del capitolato speciale d'appalto e dello schema di contratto, siglati in ogni pagina e firmati digitalmente per accettazione dal Legale rappresentante dell'operatore economico che presenta offerta;
3. DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo il Modello allegato al presente disciplinare in formato editabile, firmato digitalmente dal Legale rappresentante dell'operatore economico che presenta offerta;
4. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016;
5. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
6. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione (per i soli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice);
7. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
8. dichiarazione circa il possesso, in qualità di titolari e/o concessionari, di autorizzazione rilasciata - nel rispetto del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - da organismo competente, per il trattamento/riciclo/recupero (R3) della frazione secca dei rifiuti urbani (CER 20.03.01). Tale dichiarazione deve contenere tutti i riferimenti utili affinché la stazione appaltante possa acquisire d'ufficio la relativa documentazione presso le pubbliche amministrazioni;
9. dichiarazione circa la disponibilità per tutta la durata dell'affidamento di almeno un impianto principale e di un eventuale impianto alternativo regolarmente autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 alla gestione dei rifiuti contraddistinti dal codice CER 20.03.01 per quantitativi annui non inferiori alle 10.000 tonnellate. Tale dichiarazione deve contenere tutti i riferimenti utili affinché la stazione appaltante possa acquisire d'ufficio la relativa documentazione presso le pubbliche amministrazioni;
10. Copia del documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante dell'operatore economico che presenta offerta.

L'offerta economica dovrà indicare il prezzo unitario relativo al trattamento/smaltimento del rifiuto CER 20.03.01, specificando tutte le voci che concorrono a formare la tariffa. Tale prezzo unitario, espresso in €/ton (euro per ogni tonnellata), va espresso al lordo di ecotassa ed eventuale contributo ambientale nonché di qualsiasi altro elemento di costo comunque denominato, ed al netto dell'IVA. Qualora l'impianto di conferimento del rifiuto si trovi ad una distanza $D > 25$ km, al prezzo unitario offerto verrà applicata una addizionale chilometrica virtuale espressa in €/ton·km, per ogni

chilometro di percorrenza eccedente i 25 km calcolati dalla sede del Centro di raccolta comunale sito in Velletri alla via Troncavia n.4.

Si precisa che il servizio sarà pagato attraverso corrispettivo derivante dall'applicazione della Tariffa e non del prezzo figurativo, che costituisce un parametro utile ai soli fini della comparazione delle tariffe applicate dagli impianti disponibili.

L'addizionale chilometrica verrà desunta dalla seguente tabella:

Tratta	Costo gasolio (euro)	Costo km (euro/ton·km)
Da 26 a 50 km	1,423	1,79
Da 51 a 75 km	1,423	1,58
Da 76 a 100 km	1,423	1,39
Da 101 a 125 km	1,423	1,24
Da 126 a 150 km	1,423	1,14

Quando la distanza D1 dell'impianto dal Centro di raccolta supera i 25 km, il prezzo valido ai fini della valutazione verrà calcolato in base alla seguente relazione:

$$P^* = [(D1 - D) \times Y] + Pa$$

dove:

P* = prezzo figurativo valido ai fini della valutazione

D1 = distanza tra Centro di raccolta e impianto

D = distanza fissa pari a 25 km

Y = costo km (euro/ton·km)

Pa = prezzo di conferimento (tariffa) valido ai fini dell'aggiudicazione

Quando la distanza D1 dell'impianto dal Centro di raccolta è inferiore o uguale a 25 km, il prezzo valido ai fini della valutazione coincide con il prezzo da tariffa.

A titolo di puramente esemplificativo:

1. prezzo di conferimento della Ditta "A" = €/ton 150,00;
distanza D1 dell'impianto dalla sede dal Centro di raccolta = 40 km
 $P^* = [(40-25) \times 1,79] + 150,00 = \text{€/ton } 176,85$
2. prezzo di conferimento della Ditta "B" = €/ton 140,00;
distanza dell'impianto dalla sede dal Centro di raccolta = 15 km
 $P^* = \text{€/ton } 140,00$
3. prezzo di conferimento dalla Ditta "C" = €/ton 120,00;
distanza D1 dell'impianto dalla sede dal Centro di raccolta = 60 km
 $P^* = [(60-25) \times 1,58] + 120,00 = \text{€/t } 175,30$

L'affidamento verrà effettuato in favore della Ditta "B"; Il prezzo di conferimento valido ai fini dell'aggiudicazione sarà pari ad €/ton 140,00.

Il calcolo della distanza D1 intercorrente tra la sede dal Centro di raccolta e l'impianto di conferimento verrà eseguito avvalendosi esclusivamente del programma "Google Maps – percorsi suggeriti", dando priorità, nell'ordine, alla percorrenza sulle seguenti viabilità: autostrada → superstrada → strada statale → strada comunale.

Qualora nella valutazione del prezzo figurativo dovesse verificarsi una situazione di ex aequo tra impianti appartenenti ad ATO differenti, nel rispetto del "*principio di prossimità*" di cui al punto 7.2 del Piano Regionale Rifiuti, costituirà titolo di preferenza l'appartenenza all'ATO di riferimento del Comune di Velletri; nel caso di ex aequo tra impianti esterni all'ATO suddetto, costituirà titolo di preferenza il minor prezzo di tariffa.

Poiché l'offerta di che trattasi deriva esclusivamente dall'applicazione di una tariffa predeterminata, si ritiene che non sarà obbligo né facoltà dell'ente appaltante procedere alla verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza.

Analogha considerazione si ritiene altresì valida per quanto attiene alla valutazione del costo della manodopera.

10 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

11 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo trovando applicazione le disposizioni dell'art. 95, comma 4 – lett. b), del Codice ed in considerazione alla tipologia ed alle caratteristiche dei servizi da affidare che riguardano il mero trattamento e smaltimento di rifiuti urbani caratterizzati dal Codice CER 20.03.01.

12 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO, GARANZIA DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

La valutazione delle offerte avverrà il giorno 28/12/2018 a partire dalle ore 12.30.

Prima della stipula del Contratto, che avverrà nelle forme di cui all'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm.ii., la Stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'idoneità a contrarre con la P.A.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Velletri, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del Regolamento UE 2016_679 e del D. Lgs. n. 101/2018